

RECUPERO BILANCI D'ESERCIZIO NON DEPOSITATI

Premesso che

La Camera di Commercio di Firenze ha attivato un progetto tendente a garantire la trasparenza nelle situazioni economiche e patrimoniali delle imprese incentivando e favorendo, con azioni mirate, l'adempimento del deposito annuale dei bilanci d'esercizio delle società di capitali e degli altri soggetti tenuti al deposito della situazione patrimoniale quali consorzi e contratti rete;

Il suddetto progetto, sperimentato nel corso del 2022, richiede di essere consolidato e reso stabile ed annualmente ricorrente, considerati anche gli stretti legami con le procedure di cancellazione d'ufficio delle società di capitali;

Le attività suddette, non potendosi qualificare come occasionali bensì costanti, richiedono di essere organizzate, anche dal punto di vista degli step annuali da porre in essere;

Considerato che occorre, a tal fine, una specifica indicazione e regolamentazione delle azioni facenti capo alle Unità Operative della Camera di Commercio di Firenze, in modo tale che dette azioni siano rese pubbliche e dunque conoscibili dalle imprese del territorio;

Richiamato l'articolo 2435 del codice civile in cui si prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dal verbale di approvazione dell'Assemblea o del Consiglio di Sorveglianza deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese;

Richiamato l'art. 2615 bis c.c. e l'art. 3 D.L. 10 febbraio 2009, n.5 convertito dalla L. 9 aprile 2009, n.33 relative al deposito della situazione patrimoniale dei consorzi e dei contratti di rete;

Considerato che, in ossequio alle succitate disposizioni, il Registro Imprese di Firenze accetta e procede alla pubblicazione dei bilanci d'esercizio solo se corredati del relativo verbale di approvazione, provvedendo all'emissione del provvedimento di rifiuto del Conservatore in caso di deposito carente del verbale medesimo,

Richiamato l'articolo 2490 c. 6 del codice civile in cui si prevede, per le società di capitali in liquidazione che, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società venga cancellata dal Registro imprese;

Richiamato ancora l'articolo 40 del D.L.n.76/2020, convertito in l.n.120 del 2020, con cui si dispone che, per le società di capitali, l'omesso deposito del bilancio d'esercizio, associato ad altre situazioni previste dalla norma medesima, per cinque anni consecutivi, è causa di scioglimento di diritto, da effettuarsi con determinazione del Conservatore;

Rilevato che appare opportuno stabilire un raccordo fra le attività di cancellazione d'ufficio di società di capitali che abbiano, fra le figure sintomatiche previste, l'omesso deposito del bilanci ed il recupero dei bilanci medesimi, per i fini di cui al presente atto, differenziandoli in ordine alla diversa disciplina prevista dalle norme in materia;

Richiamato l'atto di indirizzo del Conservatore approvato con Determinazione, n. 481 del 27/12/2022;

DISPONE

Le seguenti attività che saranno così articolate:

Disciplina ex articolo 2490 del codice civile

- Annualmente verranno estratte le liste delle società di capitali in liquidazione che, ai sensi dell'articolo 2490 comma 6 del codice civile, non abbiano depositato per oltre tre anni consecutivi i bilanci d'esercizio e si trovino pertanto in possesso dei requisiti per la cancellazione d'ufficio;
- Poiché alcune di queste società potrebbero avere la necessità di concludere la procedura di liquidazione ordinaria, anche al fine di evitare richieste di reiscrizione con ricorso al Giudice del Registro ex articolo 2191 del Codice Civile, alle medesime verrà inoltrata idonea comunicazione in merito alle conseguenze derivanti dalla situazione giuridica in cui si trovano, invitandole al deposito dei bilanci omessi;
- Alle società come sopra individuate, sarà comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio con richiesta di provvedere al deposito dei bilanci omessi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione; in caso di inadempienza nel termine indicato, si procederà alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2495 cc;
- La comunicazione di avvio del procedimento sarà assolta mediante affissione all'Albo Camerale on line, come previsto dagli articoli 8 e 21 della legge 241/190, nonché dall'articolo 6 dell'Atto di Indirizzo del Conservatore in materia di cancellazioni ed iscrizioni d'ufficio nel Registro delle imprese, disposto con Determina n. 481 del 27/12/2022 e pubblicato nella sezione "Trasparenza" del Sito Web della Camera di Commercio di Firenze;
- Qualora, a seguito dell'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese, venga richiesta la reiscrizione con ricorso ex articolo 2191 del codice civile, come da pronuncia del GR n. 5788/2011 del 23/02/2012 nonché, più di recente, GR n. 11476/2022 del 02/12/2022, dovrà essere rimossa la causa di cancellazione con deposito dei bilanci mancanti.

Verifiche Articolo 40 DL 76/2020

- Il decreto di semplificazione n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, ha introdotto una nuova fattispecie al verificarsi della quale, il Conservatore del Registro delle Imprese, può procedere con la cancellazione d'ufficio delle società di capitali (articolo 40 comma 2);
- La verifica prende il via dall'analisi della mancanza di deposito di bilanci per almeno 5 anni consecutivi, elemento da leggere in concomitanza di altre condizioni espressamente previste dalla norma che, se verificate, costituiscono l'avverarsi di una causa di messa in scioglimento di diritto mediante accertamento del Conservatore, che lo dispone con propria determinazione;
- Effettuate le successive verifiche disposte dalla legge (articolo 40 comma 5), si potrà procedere con la cancellazione della società dal registro delle imprese;
- Nel caso in cui le verifiche di cui al punto sopra descritto non diano esito positivo, sarà interpellato il Giudice del Registro per la decisione in merito delle attività conseguenti.

Ipotesi di omissione di deposito di bilancio non correlate alla procedura di cancellazione d'ufficio

In base all'art. 2435 le società sono tenute annualmente al deposito del bilancio d'esercizio entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi; qualora venga depositato un bilancio privo del verbale di approvazione, il Conservatore procederà al rifiuto in quanto non trattasi dell'atto previsto dal codice civile e dunque carente della necessaria tipicità.

Annualmente in occasione della campagna bilanci verranno estratte liste di società che, nel corso degli anni, non abbiano provveduto al suddetto deposito.

Periodicamente verranno estratte le liste di società di capitali con omesso deposito del bilancio, considerando un arco di tempo pari a 10 anni precedenti, anche non consecutivi. Alle suddette società verrà assegnato il termine di gg 60 per provvedere alla regolarizzazione dei depositi degli atti mancanti.

Le imprese per le quali non sussistano i requisiti per la cancellazione d'ufficio e che, pur invitate, non abbiano proceduto alla regolarizzazione di cui sopra, saranno controllate anche sotto gli ulteriori aspetti, fra cui la risalente assenza di iscrizioni e deposito di atti e fatti al Registro delle Imprese.

L'elenco delle imprese risultante dopo tale istruttoria, tenuto conto che per le società che si trovino nella situazione sopra descritta può ipotizzarsi una causa di scioglimento d'ufficio ex art. 2484 codice civile, come confermato dalla giurisprudenza di merito sarà trasmesso, previo accordo, con le Autorità competenti.

Controllo annuale del deposito dei bilanci

Al termine di ogni campagna annuale per il deposito dei bilanci sarà estratta da parte dell'Ufficio la lista di imprese inadempienti relativamente all'esercizio di riferimento.

Alle suddette imprese verrà inviata comunicazione con invito ad adempiere entro il termine di 45 gg, salva la dimostrazione da parte dei soggetti obbligati di aver provveduto a convocare correttamente l'assemblea con esito negativo.